AULA 'A'

31946/19

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

R.G.N. 1975/2018

cron. 31946

Rep.

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIO NOBILE - Presidente - Ud. 03/10/2019

Dott. GUIDO RAIMONDI - Rel. Consigliere - PU

Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere -

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere -

Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 1975-2018 proposto da:

MICHELI MARINA, NOVELLA ELISA, DE CAO DANIELA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA LOIACONO ROMAGNOLI, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIAMPAOLO LANDO e CRISTINA ALLEGRO;

2019

3038

- ricorrenti -

contro

- METALPRES S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

Fallimenti e Società.it
copia comunicata ai soli fini dell'art. 133 c.p.c.

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCA POZZI;

- METALPRES CENZATO S.R.L. (già METALPRES CENZATO S.P.A.) IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato LUDOVICA FRANZIN, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO RIGHI;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 756/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/11/2017, R. G. N. 525/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2019 dal Consigliere Dott. GUIDO RAIMONDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato FRANCESCA POZZI;

uditi gli Avvocati ALBERTO RIGHI e LUDOVICA FRANZIN.

Fallimenti e Società.it

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 393 del 2017 il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva le opposizioni proposte dalle società Industrie Metalpres s.r.l. e Metalpres Cenzato s.r.l. (già Metalpres Cenzato s.p.a.) in liquidazione e in concordato preventivo, avverso l'ordinanza, pronunciata secondo il rito previsto dalla l. n. 92 del 2012, che aveva annullato il licenziamento di Elisa Novello, Marina Micheli e Daniela De Cao disposto il 1° ottobre 2014 dalla Metalpres Cenzato, cedente, e ordinato la reintegrazione nel loro posto di lavoro delle lavoratrici nei confronti della cessionaria Industrie Metalpres s.r.l., rigettando i ricorsi delle stesse lavoratrici.
2. Avverso la citata sentenza le lavoratrici proponevano reclamo alla Corte di appello di Venezia, che lo rigettava con sentenza pubblicata il 9.11.2017 condannando le reclamanti al pagamento delle spese di lite del grado.
3. La Corte di appello veneziana notava in fatto che la società Metalpres Cenzato veniva posta in liquidazione il 15 febbraio 2013 e che con decorrenza 5 marzo 2013 – conformemente all'accordo sindacale in tema del 27 febbraio 2013 – il personale era collocato in CIGS per cessazione di attività. Il 5 marzo 2013 veniva concluso un accordo "in deroga" ai sensi dell'art. 47, comma 2, legge n. 428 del 1990, accordo che prevedeva la cessione in affitto di due rami di azienda entro il 9 marzo successivo. Le lavoratrici sottoscrivevano nella stessa data un verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 411 cod.proc.civ. con il quale esse confermavano di non rientrare tra i lavoratori interessati al trasferimento e rinunciavano espressamente a ogni diritto o pretesa ai sensi dell'art. 2112 cod.civ. Il 9 marzo 2013 veniva stipulato un contratto di affitto dei due rami di azienda aventi ad oggetto i reparti produttivi della pressofusione e delle lavorazioni meccaniche in favore della società Metalpres s.p.a., soggetto diverso dalla attuale controricorrente Metalpres s.r.l. Il 12 settembre 2013 la società Metalpres Cenzato s.r.l. presentava domanda di concordato preventivo e veniva ammessa alla procedura con decreto datato 26 settembre 2013. Il 9 luglio 2014 il giudice delegato autorizzava l'acquisto dei due citati rami di azienda da parte della società AL 18 s.r.l., la cui denominazione era

Fallimenti&Società.it

modificata in industrie Metalpres s.r.l. Il 22 settembre 2014 era avviata la procedura di licenziamento collettivo per cessazione dell'attività aziendale nei confronti di tutti i lavoratori, compresi quelli in forza all'affittuaria, che già aveva comunicato il recesso il 28 agosto, con effetto dal 29 settembre dello stesso anno. Il 29 e 30 settembre successivi, contestualmente alla retrocessione dei due rami di azienda, erano siglati i verbali di intesa sindacale ai sensi dell'art. 47, comma 4 *bis*, lettera b) *bis* legge n. 428 del 1990, sulla messa in mobilità di 70 lavoratori rispetto ai 152 indicati nella comunicazione iniziale, essendo gli altri destinati al trasferimento con la cessione, stabilendosi al punto 10 "che l'unico criterio di scelta dei lavoratori è identificato nelle esigenze tecnico organizzative e produttive". Il 1° ottobre 2014 veniva formalizzata la vendita dei due rami di azienda alle Industrie Metalpres s.r.l. ed erano licenziate tra gli altri anche le odierne ricorrenti.

4. Per quanto qui interessa la Corte di appello riteneva che la scelta operata rispondeva ad un'obiettiva esigenza organizzativa e produttiva manifestata dall'acquirente dei due rami di azienda, cioè del soggetto che con il proprio intervento avrebbe consentito di salvaguardare l'occupazione per una quota rilevante di lavoratori, mentre si doveva considerare irrilevante la questione relativa alla ricomposizione o meno dell'azienda con la retrocessione dei due rami di azienda in prossimità della loro vendita a Industrie Metalpres s.r.l. giacché, una volta intervenuta la retrocessione dei due rami di azienda dall'affittuaria alla concedente, successivamente all'apertura della procedura di licenziamento collettivo si era innestata la diversa e autonoma iniziativa della vendita dei due rami di azienda nell'ambito della procedura concordataria, iniziativa che aveva inciso solo sul numero dei licenziamenti. Non rilevava quindi la questione degli eventuali effetti della conciliazione del marzo 2013 ai sensi dell'art. 411 cod.proc.civ. anche in relazione al nuovo trasferimento, perché ogni questione risultava assorbita dalla soluzione adottata in ordine alla cessione dei due rami di azienda "in deroga" ai sensi dell'art. 47, comma 4 *bis*, della legge n. 428 del 1990.

5. Avverso la citata sentenza della Corte di appello di Venezia le lavoratrici Elisa Novello, Marina Micheli e Daniela De Cao propongono ricorso per cassazione

Fallimenti e Società.it

affidato a tre motivi illustrati da memoria. Le società Metalpres Cenzato s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo e Metalpres s.r.l. resistono con separati controricorsi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato
2. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 5 l. n. 223 del 1991 con riferimento ai criteri di scelta dei lavoratori da licenziare nell'ambito della procedura di mobilità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ.; la violazione dell'art. 111 della Costituzione per omessa motivazione circa il carattere "centrale" della questione relativa alla individuazione dei lavoratori destinatari del trasferimento, rispetto a quella dell'individuazione dei lavoratori da licenziare, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ.; la violazione dell'art. 111 della Costituzione con riferimento alla "manifesta e irriducibile contraddittorietà" della motivazione sulla questione della sussistenza della causale di cessazione dell'attività aziendale indicata nella comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ.
3. Sono inammissibili tutti i profili di questa doglianza riferiti alla motivazione della sentenza impugnata. In particolare, pur volendo prescindere dalla intestazione del motivo nei suoi aspetti inerenti alla motivazione della sentenza della Corte territoriale, intestazione riferita all'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ. e non al n. 4 dello stesso comma, non vengono esplicitati i motivi per i quali sui punti indicati - da una parte, il carattere in tesi "centrale" della questione relativa alla individuazione dei lavoratori destinatari del trasferimento e, dall'altra, la questione della sussistenza della causale di cessazione dell'attività aziendale indicata nella comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo – la motivazione della sentenza impugnata sarebbe al di sotto del c.d. "minimo costituzionale", vizio che, se esistente, determinerebbe la nullità della sentenza (Cass., S.U., n. 853 del 2014). Ciò a fronte di una motivazione della sentenza della Corte territoriale secondo la quale ogni questione risultava assorbita dalla soluzione

Fallimenti e Società.it

adottata in ordine alla cessione dei due rami di azienda "in deroga" ai sensi dell'art. 47, comma 4 *bis*, della legge n. 428 del 1990.

4. Quanto al profilo della doglianza relativo alla denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., violazione dell'art. 5 l. n. 223 del 1991 con riferimento ai criteri di scelta dei lavoratori da licenziare nell'ambito della procedura di mobilità, la sentenza impugnata appare perfettamente in linea con i principi elaborarti dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di trasferimento di imprese, o di rami di esse, assoggettate a procedura concorsuale.

5. In primo luogo si deve osservare che, come condivisibilmente osserva la controricorrente Metalpres Cenzato s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, la doglianza viene presentata in modo non preciso dalle ricorrenti: quando parla della "questione centrale" del giudizio, la Corte milanese non si è riferita alla "individuazione dei lavoratori da trasferire", come si dice in ricorso, ma "alla legittimità dell'individuazione dei lavoratori destinatari del trasferimento". In effetti, solo eventuali vizi di tale individuazione avrebbero potuto riverberarsi sulla procedura di licenziamento collettivo.

6. Detto questo, in materia di trasferimento di imprese assoggettate a procedura concorsuale o di rami di esse, l'art. 47, comma 5, della l. n. 428 del 1990, ha previsto ampia facoltà, per l'impresa subentrante, di concordare condizioni contrattuali per l'assunzione *ex novo* dei lavoratori, in deroga a quanto dettato dall'art. 2112 cod.civ. nonché la possibilità di escludere parte del personale eccedentario dal passaggio, in quanto tale derogabilità, laddove prevista dall'accordo sindacale, anche se peggiorativa del trattamento dei lavoratori, si giustifica con lo scopo di conservare i livelli occupazionali; ne consegue che i principi dettati dagli artt. 4 e ss. della l. n. 223 del 1991, e in particolare quelli relativi alla obbligatoria indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e delle modalità di applicazione di tali criteri, non si estendono analogicamente alla fattispecie disciplinata dall'art. 47 cit., stante la diversità di *ratio* dei due istituti e l'assoluta diversità di disciplina (v. Cass. n. 1383 del 2018; v. anche n. 23473 del 2014).

Fulmenti Società.it

7. La sentenza della Corte territoriale ha correttamente osservato che il criterio indicato da parte datoriale, cioè quello identificato nelle esigenze tecnico organizzative e produttive, trovava ampia esplicitazione nel tenore dell'accordo sindacale risultante dal verbale di intesa del 29 settembre 2014, verbale nel quale è stata fornita adeguata spiegazione in ordine alle ragioni del trasferimento, ossia l'interesse manifestato dall'acquirente per i due rami di azienda già detenuti dall'affittuaria, la cui individuazione non lasciava adito a dubbi circa il senso o lo scopo di detta manifestazione di interesse, cioè l'acquisto dei due rami già nota e riferita al precedente affitto, per cui la Corte di appello escludeva che potesse parlarsi di genericità del criterio e di violazione del principio di buona fede e di correttezza.
8. Dal punto di vista della l. n. 223 del 1991, sono condivisibili i rilievi della sentenza impugnata, secondo cui è irrilevante discutere della ricomposizione o meno dell'azienda, perché, anche volendo considerare sotto il profilo patrimoniale il dato dell'unicità del compendio aziendale, una volta intervenuta la retrocessione dei due rami di azienda dall'affittuaria alla concedente, successivamente all'apertura della procedura di licenziamento collettivo si è innestata la diversa e autonoma iniziativa della vendita dei due rami di azienda. Non sussiste, dunque, la dedotta violazione dell'art. 5 l. 223 del 1991 per assenza dei criteri di scelta. Le due vicende del trasferimento dei due rami di azienda da una parte e del licenziamento collettivo dall'altra sono da analizzare separatamente. Correttamente la Corte veneziana osserva che la causale indicata nella comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo, cioè quella della cessazione dell'attività dell'impresa, era rimasta tale anche a seguito dell'alienazione, nel rispetto della l. n. 428 del 1990, di parte del compendio aziendale. L'incapacità della società in liquidazione e concordato preventivo di continuare l'attività rendeva impraticabile qualsivoglia soluzione alternativa.
9. In memoria le lavoratrici sollevano una questione di diritto dell'Unione europea, facendo valere la contrarietà dell'applicazione alla fattispecie litigiosa della disciplina di cui alla legge n. 428 del 1990, che trae origine dalla Direttiva 2001/23. In

Fallimenti e Società.it

particolare si deduce la non ricorrenza nella fattispecie litigiosa delle condizioni che giustificano l'applicazione dell'art. 5, comma 1, della Direttiva che, in deroga alle tutele previste per i lavoratori in caso di trasferimento d'impresa agli art. 3 e 4 dello stesso strumento, rende inapplicabili tali tutele nei casi in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura d'insolvenza analoga, che questa procedura sia stata aperta al fine di liquidare i beni del cedente e che si svolga sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (Corte di giustizia dell'UE, sentenza 22.6.2017, *Federatie Nederlandse Vakveniging e a.*, C-126/16, punto 44). Nel caso di specie, trattandosi di concordato preventivo, mancherebbe il fine liquidatorio, per cui non sarebbe applicabile l'art. 5, comma 1, della Direttiva (Corte di giustizia dell'UE, sentenza 16.5.2019, *Ch.Pl. c. Prefaco*, C-509/17, punto 44).

10. Il concordato preventivo è uno strumento che consente all'imprenditore commerciale che si trova in stato di crisi o di insolvenza di poter evitare la liquidazione giudiziale attraverso la proposta di un piano che consenta di soddisfare i creditori attraverso la continuità aziendale ovvero la liquidazione del patrimonio. Nel caso di specie la Corte di appello di Venezia ha accertato in fatto l'impossibilità della continuazione dell'attività dell'azienda datrice di lavoro, per cui la procedura concorsuale che interessa la stessa ha necessariamente un fine liquidatorio, e ricorrono quindi le condizioni per l'applicazione dell'art. 5, comma 1, della Direttiva. La stessa sentenza della Corte di giustizia dell'UE nella causa C-509/17 citata dalle lavoratrici nella memoria afferma che i requisiti dell'art. 5, comma 1, della Direttiva non sono soddisfatti da "una procedura che miri al proseguimento dell'attività dell'impresa interessata", riprendendo la decisione nella causa C-126/16 (punto 44 della sentenza del 2019). Tale non è il caso della società datrice di lavoro, come accertato dalla Corte territoriale. Nessuna tensione vi è quindi con il diritto dell'Unione europea con la soluzione qui adottata, essendo pacifica la sussistenza delle altre due condizioni, cioè l'esistenza di una procedura concorsuale e il controllo di un'autorità pubblica competente.

11. Con il secondo motivo le ricorrenti si dolgono, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc.civ, dell'omesso esame del fatto che nella comunicazione iniziale della

Fallimenti a Società.it

procedura di mobilità del 22 settembre 2014 e relativo "elenco personale abitualmente impiegato ed in esubero", tutti i 152 dipendenti (sia quelli precedentemente trasferiti, sia quelli rimasti in CIGS) venivano indicati quali appartenenti ai medesimi rami produttivi di pressofusione (unità di Castelgomberto) e lavorazioni meccaniche (unità di Cornedo Vicentino), fatto in tesi decisivo al fine di stabilire che la platea dei lavoratori da trasferire (e licenziare) era data dalla totalità dei 152 lavoratori dipendenti di Metalpres Cenzato e non era, invece, quella ridotta dei lavoratori precedentemente trasferiti con l'affitto; sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc.civ., dell'omesso esame del fatto che, in occasione della procedura di vendita del 29 settembre 2014, veniva chiesta la rinuncia ex art. 2112 dei confronti della società acquirente Industrie Metalpres a tutti i lavoratori non trasferiti, comprese le ricorrenti, fatto decisivo al fine di stabilire che la platea dei lavoratori da trasferire era data dalla totalità dei 152 lavoratori dipendenti di Metalpres Cenzato; ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ. della violazione dell'art. 111 della Costituzione con riferimento alla "manifesta ed irriducibile" contraddittorietà della motivazione in relazione alle questioni della rispondenza della scelta dei lavoratori da trasferire ad un'obiettiva esigenza organizzativa e produttiva manifestata dall'acquirente e al rispetto dei criteri di correttezza e buona fede.

12. A parte l'evidente mancanza di decisività, alla luce delle considerazioni svolte in occasione dell'esame del primo motivo di ricorso, delle circostanze di fatto di cui si lamenta l'omesso esame, Il motivo è inammissibile a tal riguardo poiché, secondo l'orientamento già espresso da questa Corte ed al quale si intende dare seguito, nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'art. 348 *ter* cod. proc. civ., inserito dall'art. 54, comma 1, lett. a) del d.l. 22.6.2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7.8.2012, n. 134, applicabile *ratione temporis*, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che

Fulmenti Società.it

esse sono tra loro diverse (Cass. n. 10897 del 2018, Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014). Tale dimostrazione è del tutto assente nel ricorso.

13. Quanto ai profili di doglianza con i quali, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 (e non numero 4) si denuncia una violazione dell'art. 111 della Costituzione, così prospettando l'esistenza di una motivazione inferiore al "minimo costituzionale", perché omessa, in relazione alle questioni della rispondenza della scelta dei lavoratori da trasferire ad un'obiettiva esigenza organizzativa e produttiva manifestata dall'acquirente e al rispetto dei criteri di correttezza e buona fede, essi sono inconferenti, perché sui punti litigiosi la sentenza impugnata offre una motivazione coerente, come si è già osservato (v. par. 7).

14. Il motivo è quindi complessivamente da rigettare.

15. Con il terzo motivo le ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 4, comma 9, l. n. 92 del 2012 (*rectius*, l. n. 223 del 1991) con riferimento alla questione della "puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5" nella comunicazione finale della procedura di mobilità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ.

16. Il motivo è infondato. È corretta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui, trattandosi di licenziamento per cessazione di attività, ogni questione relativa alla platea dei dipendenti nell'ambito dei quali occorresse scegliere doveva considerarsi superata, non potendo sussistere criteri di scelta a fronte della necessità di licenziare tutti i dipendenti, dopo la cessione dei due rami di azienda e la constatata impossibilità di proseguire l'attività, per cui nessun difetto o vizio poteva essere imputato alla comunicazione finale che, in ragione della necessità di licenziare tutti i dipendenti, non richiedeva indicazioni circa l'applicazione di criteri di scelta, necessariamente non sussistenti.

17. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va complessivamente rigettato.

18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

19. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti,

Fallimenti&Società.it

di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in favore di ciascuna società controricorrente in euro 200,00 per esborsi, euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2019

Il Consigliere est.

Guido Raimondi

Il Presidente

Vittorio Nobile

Fallimenti e Società.it